



## **COMUNE DI VIGEVANO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE COMUNALI DA ADIBIRSI ALL'INSTALLAZIONE  
DEI PARCHI DIVERTIMENTO, DELLE ATTIVITA' DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 39 DEL 11/06/2001**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 75 DEL 29/11/2004**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48 DEL 27/06/2012**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 24/03/2014**

## **INDICE**

PARTE I ^ NORME GENERALI: da art.1 a art.4

PARTE I I ^ ORGANIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE: da art.5 ad art.25

PARTE I I I ^ MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI: da art. 26 ad art. 27

PARTE IV ^ DISPOSIZIONI FINALI: art. 28

PARTE V ^ CIRCHI EQUESTRI ED ALTRI SPETTACOLI DA PIAZZA: da art. 29 ad art. 39

PARTE VI ^ SANZIONI E DISPOSIZIONI : da art.40 ad art. 41

In esecuzione al disposto della Legge 18 MARZO 1968 N° 337

## **PARTE I ^**

### **Art . 1: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi di aree pubbliche di cui all'Art . 192 e seg. del T.U. sulla Finanza locale 14/ 9/ 1931, del D.L. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni, per la installazione, sia ricorrente (tradizionale) che occasionale (celebrazione di avvenimenti o feste rionali o prettamente occasionali) , dei circhi equestri, degli spettacoli viaggianti e dei parchi divertimento e Luna Park. Detto regolamento è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'Art . 9, Legge n° 337 del 18/ 3/ 1968, relativo alle predette attività.

La disciplina del presente Regolamento può, qualora ne ricorrano i casi, essere applicata anche nel caso di concessioni relative ad aree demaniali o private.

### **Art . 2 : ATTIVITÀ DISCIPLINATE**

Sono considerati "SPETTACOLI VIAGGIANTI " , a norma dello Art . 2 della Legge n° 337 del 18/ 3/ 1968, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto od al chiuso, ovvero i Parchi di Divertimento, anche se stabili.

### **Art. 3: AREE COMUNALI DISPONIBILI**

#### **1) - SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI EQUESTRI :**

verranno collocati nell'area del Piazzale Luigi Longo, all'interno dell'anello asfaltato ivi esistente.-

All'interno del suddetto anello, non è possibile collocare autocarri - carrelli – e qualsiasi altro mezzo non strettamente collegato all'esercizio dell'attività, fatta eccezione dei mezzi che siano di supporto alle attività stesse;

#### **2) - BANCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI , DOLCI , BEVANDE E ZUCCHERO FILATO:**

l'area ad essi riservata è quella esterna all'anello asfaltato del Piazzale Luigi Longo. Non saranno ammessi più di 9 (nove) operatori commerciali su aree pubbliche.

#### **3) - LE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ED I BANCHI DI CUI AL PUNTO 2 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE E DELLE FESTE RIONALI , POTRANNO ESSERE INSTALLATE ESCLUSIVAMENTE NELLE SOTTOELENcate AREE:**

Posteggio di Piazza S. Ambrogio, ultimo rettangolo, fronte via Decembrio, solo per il periodo di Carnevale.

In detta occasione potranno essere posizionate un massimo di 5 ( cinque) attrazioni ed un banco di dolciumi. L'area riservata per tale manifestazione, non dovrà superare complessivamente mq. 460 (quattrocentosessanta).

Nel Viale Libertà all'angolo di Via Matteotti, sul Piazzale antistante la Chiesa San Giuseppe (sagra rionale), potranno essere posizionate n. 5 (cinque) attrazioni: di cui una media e quattro piccole.

L'area totale massima occupabile dalle attrazioni non deve superare mq. 225 (duecentoventicinque).

- In Via Don Ciocca (sagra rionale del CAVALLINO) , N. 1 rotonda tiri vari.

-Nel Piazzale Ludovico il Moro alla Frazione Sforzesca (sagra rionale), potranno essere posizionate attrazioni compatibili con l'area disponibile.

- Nelle rimanenti sagre rionali potranno essere installate eventuali attrazioni o banchi per la vendita di giocattoli e la somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le aree disponibili.

-L'individuazione delle aree suddette, potranno essere in ogni momento modificate dall'Amministrazione Comunale, attraverso emanazione di specifica Ordinanza Sindacale.

#### **Art . 4 : PERIODICITÀ DELLE CONCESSIONI**

Non potranno essere rilasciate concessioni, anche per singole attività dello spettacolo viaggiante, nei due mesi antecedenti i tradizionali Luna Park Autunnale e di Carnevale, fatte salve le concessioni relative a feste rionali.

Tra l'ultimo ciclo di spettacoli di un Circo Equestre e l'inizio di un altro dovrà intercorrere un periodo minimo di giorni 31. Nessuna concessione potrà essere comunque rilasciata, ai circhi equestri, nel periodo compreso tra il 20 agosto ed il 15 ottobre di ogni anno.

### **PARTE I I ^**

#### **TITOLO I° : - ORGANIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

##### **Art . 5 : TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda relativa alla installazione di attrazioni nei parchi di divertimento Autunnale e di Carnevale dovranno essere spedite alla Amministrazione Comunale rispettivamente entro il 30 APRILE, per il parco autunnale ed entro il 30 SETTEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, per il parco di carnevale.-

Le domande che saranno spedite successivamente alle date sopra riportate saranno considerate tardive e quindi archiviate.-

##### **Art . 6 : DURATA DELLE CONCESSIONI**

Le aree disponibili possono essere concesse per la durata massima di gg. 30 consecutivi, più 4 (quattro) giorni per l'installazione delle attrazioni e due giorni per lo sgombero.

In casi particolari, il Dirigente Competente ha la facoltà di concedere una sola proroga di durata non superiore a 15 giorni, previo parere favorevole del Dirigente del Comando Polizia Municipale.

#### APERTURE FACOLTATIVE E OBBLIGATORIE DEL PARCO DIVERTIMENTI

Il parco del Beato Matteo inizia in forma facoltativa il sabato antecedente la terza domenica di Settembre e l'apertura obbligatoria è prevista nel venerdì antecedente la prima domenica di ottobre.

Nel caso in cui nel mese di settembre cadano 5 (cinque) domeniche, sarà prevista un'apertura facoltativa in più, il sabato precedente all'ultima domenica di settembre, rimanendo invariata l'apertura obbligatoria.

La chiusura del Parco Divertimenti è prevista per le ore 24.00 del lunedì successivo alla seconda domenica di Ottobre.

In ogni caso il concessionario dovrà corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico dalla data di assegnazione dell'area ossia dalla data della prima apertura facoltativa.

In caso di mancata partecipazione al parco la cauzione versata, pari al 50% della somma totale dovuta, verrà incamerata dalla Tesoreria Comunale.

Il titolare dell'attrazione che abbandona la manifestazione prima della chiusura senza giustificato motivo (es. richiesta anno di astensione, motivi di salute, sinistro o guasto accertato, comprovati da idonea documentazione) perderà il punteggio maturato negli anni precedenti.

Le eventuali cause di forza maggiore che potranno presentarsi dovranno essere comunicate con lettera raccomandata, da inviare entro 5 giorni dalla data di chiusura del Parco, al Dirigente competente al rilascio delle Autorizzazioni.

Quest'ultimo valuterà la rilevanza delle cause di giustificazione. La mancata comunicazione comporterà l'azzeramento del punteggio di anzianità maturato.

#### Art . 7 : REQUISITI E DOCUMENTI PER OTTENERE LA CONCESSIONE –

Nella domanda gli operatori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) Il Comune di residenza e l'indirizzo dove dovrà essere inviata la corrispondenza.
- b) Con l'adozione del presente Regolamento, i frequentatori abituali del parco dovranno produrre una sola volta la certificazione, rilasciata dalle Associazioni ed Organizzazioni di categoria, attestante l'anzianità maturata con l'attrazione che intendono installare. L'operatore che non ha mai partecipato a tale manifestazione, dovrà sempre allegare, ad ogni singola domanda, la certificazione di cui sopra.
- c) Per quanto riguarda la certificazione dell'anno di rilascio del primo nullaosta Ministeriale ritenuta valida la dichiarazione dell'Associazione di Categoria alla quale sono iscritti i concessionari, nei casi successivi all'abrogazione del Nulla- Osta, si terrà in considerazione la data di rilascio della Licenza Comunale. -

#### ELEMENTI ESSENZIALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA:

- 1) - Indicazioni delle generalità complete e numero di Codice Fiscale del richiedente e n. telefonico;
- 2) - Indicazioni delle esatte dimensioni dell'attrazione.-
- 3) - Allegazione della planimetria dell'attrazione di proprietà che si intende installare ( la suddetta planimetria dovrà essere prodotta soltanto alla presentazione della prima domanda e, successivamente, in caso di sostituzione dell'attrazione); menzione delle misure d'ingombro e della posizione del “ vano cassa” (se non incorporato nell'attrazione) ; indicazione del lato aperto e della “schiena” dell'attrazione

se non variata rispetto agli anni precedenti. Per quanto concerne i tiri, nella domanda dovrà indicata la reale superficie occupata comprensiva della pedana.

4) - Allegazione del nulla-osta di agibilità dell'attrazione o copia dello stesso, per l'anno cui si riferisce la manifestazione (per il parco di Carnevale vale quello dell'anno precedente) .-

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni delle Associazioni di categoria sostitutive del nulla-osta, salvo nel caso di decesso del titolare dell'attrazione stessa e per il quale l'erede sia in attesa di Licenza Comunale.-

5) - Produzione una tantum della fotografia dell'attrazione risultante dalla Licenza Comunale\_(per i tiri e le rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende utilizzare.- )

6) - Le roulotte, caravan o autocarri adibiti ad abitazione, non devono superare il n. di 2 (due) per ogni ditta individuale titolare di attrazione.

Per le società, il numero massimo consentito è di 3 (tre) mezzi.

Qualora si accerti che le dichiarazioni rese, i dati forniti, o la documentazione allegata non corrisponda a verità, all'operatore sarà definitivamente inibita la partecipazione alle future manifestazioni oggetto del presente Regolamento.

7) - In casi di mancanza di un documento di cui sopra, l'interessato sarà contattato telefonicamente e successivamente a mezzo telegramma o fax e dovrà produrre quanto richiesto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario, la domanda sarà considerata inammissibile.

#### Art . 8 : ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Dirigente Competente, valuterà le domande presentate. In base all'organico del Parco dell'anno precedente (complesso delle attrazioni che, sulla base della graduatoria, vengono installate ) e seguendo i criteri previsti dal presente Regolamento, sarà altresì determinata la planimetria riportante i posteggi assegnati alle singole attrazioni. La dislocazione delle attrazioni verrà predisposta tenendo conto della funzionalità del Parco e separando le attività in funzione delle varie tipologie. Per quanto riguarda i tiri, si valuterà la situazione in concreto determinatasi alla luce di quanto disposto dal successivo Art . 9.-

Il rilascio delle autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico e la Licenza d'Esercizio saranno di competenza dell'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive il quale provvederà alla convocazione della Commissione di Vigilanza per i controlli di competenza della stessa.-Nella formazione della planimetria si dovrà tenere conto dei passaggi di sicurezza in base alle norme previste dalla C.P.V..

#### Art . 9 : PUNTEGGIO ACQUISITO PER OGNI ANNO DI EFFETTIVA PARTECIPAZIONE

Il punteggio maturato sarà determinato tenendo conto delle partecipazioni dell'operatore alle manifestazioni oggetto del Regolamento a far tempo dal 1976 (data in cui il Comune ha iniziato a gestire direttamente il servizio plateatico) . Per ogni anno di partecipazione verranno attribuiti 10 punti.-

PARCO TRADIZIONALE AUTUNNALE.-

Il Comando di Polizia Locale formerà una graduatoria nell'ambito di ciascuna tipologia specifica di attrazione (piccole, medie, grandi attrazioni e novità), al fine di predisporre un archivio storico di tutte le attrazioni.-

Si precisa che nell'ambito della tipologia delle Piccole Attrazioni verranno stilate due sotto graduatorie di cui una riferita ai tiri e l'altra alle rotonde. Qualora una attrazione non potesse essere installata, sarà sostituita con altra attrazione appartenente alla medesima sotto graduatoria.

Alla chiusura del parco divertimenti, la Polizia Locale provvederà alla redazione di un rapporto di servizio avente ad oggetto lo svolgimento della manifestazione.-

#### Art . 10 : NUOVI INSERIMENTI

Qualora, per cause di rinunce, aspettative o forza maggiore si rendessero disponibili aree nell'ambito del parco, l'Amministrazione Comunale, provvederà alla sostituzione dell'attrazione mancante. Per individuare l'attrazione da inserire occorrerà far riferimento alla graduatoria corrispondente all'attrazione tenendo conto dell'area disponibile.

##### 1) ANZIANITA' ATTRIBUIBILE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE CONSECUTIVE DI PARTECIPAZIONE CON LA STESSA ATTRAZIONE

Punto 1 per anno, valutati in base agli atti d'ufficio e per un periodo massimo di anni 20, (punti massimi attribuibili alla medesima attrazione: 20) .-

La mancata presentazione della domanda di partecipazione per due anni consecutivi, comporterà l'azzeramento del punteggio maturato negli anni precedenti.

##### 2) ANZIANITÀ DI MESTIERE

Per anzianità di mestiere si intende il periodo di tempo decorrente dalla data in cui il titolare possiede l'attrazione per la quale è stata inoltrata domanda di partecipazione al Parco. Tale anzianità viene determinata come segue:

Punti 1 per ogni anno, massimo valutabile anni 20.

Ai fini della determinazione di cui sopra occorrerà far riferimento alla certificazione allegata alla domanda (Nulla Osta Ministeriale, dichiarazione delle organizzazioni di categoria, o Licenza Comunale ) . Non verrà assegnato alcun punteggio qualora la domanda sia sprovvista di tale certificazione.

##### 3) ANZIANITÀ ATTRIBUIBILE IN CONSIDERAZIONE DEL TEMPO DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Rilevato sulla base del numero di T.F. del nullaosta Ministeriale o dalla Licenza Comunale allegata alla domanda: punti 0,50 per un anno massimo valutabile anni 20. (massimo punti attribuibili: n. 10)

N.B. - I punti 1° e 2° HANNO RILEVANZA esclusivamente per la formulazione della graduatoria relativa ai nuovi inserimenti e non sono cumulabili con l'anzianità di frequenza indicata all' Art . 9.-

#### Art . 11 : CONCESSIONI A SOCIETÀ

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione ministeriale o Licenza Comunale, la conduzione diretta dell'attrazione dovrà essere effettuata dal

Legale Rappresentante o da persona designata o dai soci stessi, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In caso di trasformazione da ditta individuale in società, e viceversa, il subentrante acquisisce solo ed esclusivamente il punteggio del dante causa, maturato ai sensi di cui al sopracitato art. 9.

Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dai numeri 1, 2, e 3 dell'Art. 10.

La sostituzione del legale rappresentante non comporta variazioni di punteggio della Società interessata.

#### Art. 12: LIMITE NUMERICO DELLE CONCESSIONI ATTRIBUIBILI AD OGNI OPERATORE

Ad ogni titolare di grandi, medie e piccole attrazioni, a richiesta, previa domanda e relativo rilascio del nullaosta, può essere concessa una sola piccolissima attrazione che non superi comunque mq. 3 (tre) di superficie (pugnometro, oroscopo, ecc....), da installarsi nell'area immediatamente adiacente alla propria attrazione. Tale installazione non dà diritto all'acquisizione di punteggio.

Ogni operatore dovrà applicare alla piccolissima attrazione un contrassegno di riconoscimento indicante il nominativo del titolare della concessione.

#### Art. 13: DITTA INDIVIDUALE: OBBLIGO DELLA GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

L'operatore potrà installare nel parco soltanto l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione gestirla direttamente con l'eventuale collaborazione dei familiari o tramite personale regolarmente assunto.

Ogni comportamento che abbia lo scopo di eludere questa disposizione sarà sanzionato con l'esclusione dalla partecipazione al Parco per l'anno successivo.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con un'altra, dello stesso tipo e misura, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario.

La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Dirigente Competente. Sentito il parere vincolante del Dirigente il Comando Polizia Locale.

#### Art. 14 : MODIFICHE O SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

Tutte le sostituzioni delle attrazioni o modifiche delle stesse devono essere autorizzate dal Dirigente competente. La richiesta di sostituzione dell'attrazione dovrà essere presentata entro il 30 MAGGIO e la Licenza Comunale aggiornata dovrà essere prodotta entro il 1° SETTEMBRE. In caso contrario, non potrà essere presa in considerazione la domanda.

Dopo tale data (30 maggio) non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento, salvo il disposto dell'art. 13 comma 2° e 3°.

#### CAMBIO DI ATTRAZIONE SENZA PERDITA DI PUNTEGGIO -

In ogni caso le sostituzioni e le modifiche potranno essere consentite quando:

A) - La nuova attrazione appartenga alla categoria e tipologia della precedente e le misure di ingombro siano inferiori od uguali; è consentito anche un massimo di tolleranza del 10%, 20%, 30% in eccesso come specificato nella seguente lettera “ B”.

B) - La nuova attrazione presentata non entri in diretta concorrenza con altre già partecipanti, ma sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel Parco. La misura d’ ingombro della nuova attrazione non deve superare la superficie della precedente attrazione, è consentita comunque una tolleranza di metri quadrati pari al:

10% per le grandi attrazioni;

20% per le medie attrazioni

30% per le piccole attrazioni.

La richiesta di ampliamento dell’area sarà respinta qualora comportasse l’esclusione di attrazioni già partecipanti con diritto acquisito o pregiudichi lo spazio riservato alle novità.

#### CAMBIO DI ATTRAZIONE CON PERDITA DI PUNTEGGIO -

In caso di sostituzione di attrazione le cui dimensioni siano superiori al massimo di tolleranza consentito del 10%, 20%, 30%, il punteggio maturato verrà ridotto di 30 (trenta) punti.

In ogni caso le sostituzioni potranno essere consentite quando:

A) La nuova attrazione appartenga allo stesso tipo della precedente.

B) La nuova attrazione sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già partecipanti.

C) Fatti salvi i diritti acquisiti, l’ organico specifico per tipologia da raggiungere è composto da:

- GRANDI ATTRAZIONI : una per tipo specifico, massimo totale n. 9 (nove)

- MEDIE ATTRAZIONI : due per tipo specifico, massimo totale n. 23 (ventitre)

- PICCOLE ATTRAZIONI : tre per tipo specifico distinte in

- ROTONDE: massimo totale n. 19 (diciannove)

- TIRI: massimo totale n. 23 (ventitre)

D) - Qualora l’organico del Parco, così definito, permetta l’inserimento di altre attrazioni, l’ammissione di attrazioni uguali ad altre già partecipanti e con misure inferiori od uguali, comporterà la riduzione dell’anzianità già conseguita di PUNTI 40. Se, invece, le misure di ingombro saranno superiori al massimo di tolleranza del 10, 20% o 30% il punteggio sarà ridotto di 60 punti.

E) - E’ ammesso altresì il cambio fra attrazioni di categorie e tipologie diverse, purché l’organico e l’area del parco lo consentano e ciò comporterà la riduzione dell’anzianità di frequenza di punti 50 se le misure di ingombro rimangono invariate o diminuiscono, mentre se la superficie supera quella dell’attrazione precedente, l’anzianità di frequenza sarà ridotta di punti 60.-

F) - L’ampliamento di superficie, riferito ad ogni singola attrazione, potrà essere concesso una volta ogni tre anni, fatte salve le condizioni sopra espone.

Un’ eventuale modifica della categoria di appartenenza dell’attrazione, effettuata in sede Ministeriale, non penalizzerà l’ operatore anche se in contrasto con l’ organico previsto.

Le attrazioni definite “ NOVITÀ” e “ RIPESCAGGIO” non rientrano nell’ organico del parco di cui sopra, ma hanno titolo a partecipare nell’ area a loro riservata.

#### Art . 15 : ESCLUSIONE DALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Sono escluse dall'assegnazione dei posteggi, le attrazioni in cui sia previsto l'impiego o l'esposizione al pubblico di animali vivi, con eccezione dei pesci rossi che tuttavia, non devono rimanere esposti nei vasetti, ma bensì in acquari debitamente attrezzati.

Se il concessionario di una delle attrazioni, a cui sia assegnato un posteggio nell'organico del parco, dichiara di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, il Dirigente disporrà l'inutilizzo del posteggio assegnato all'attrazione danneggiata per tutto il periodo della manifestazione.

#### Art . 16 : TRASMISSIBILITA' DELLA CONCESSIONE

In caso di inabilità permanente o di decesso del titolare dell'attrazione, ovvero cessazione parziale o totale dell'attività, dal punteggio acquisito si dovranno togliere solamente i punti di appartenenza alla categoria del vecchio titolare T.F. o Licenza Comunale, (massimo anni 20) e si aggiungerà un'unica volta, il punteggio di categoria T.F. o Licenza Comunale del nuovo titolare,(riferito ad un massimo di 20 anni) . In ogni caso il punteggio così ottenuto, non dovrà superare il punteggio massimo del cedente. L'anzianità di frequenza e di punteggio così ottenuta nella medesima manifestazione sarà riconosciuta in ordine prioritario ai seguenti soggetti:

- A) - Al coniuge.
- B) - Al figlio.
- C) - Agli ascendenti.
- D) - Ai discendenti, in mancanza di figli agli ascendenti.
- E) - Ai collaterali entro il 3° grado.
- F) – Agli affini di secondo grado.

Qualora a succedere siano più figli, gli stessi, con atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, dovranno individuare un unico successore alla titolarità dell'attrazione in questione. Se l'operatore rinunciatario o deceduto era titolare di più attrazioni, l'Amministrazione Comunale potrà, a richiesta, riconoscere per ogni figlio i diritti acquisiti di una specifica attrazione appartenente al dante causa.

Nel caso di acquisto di attrazione l'anzianità di frequenza maturata dal precedente titolare, sarà riconosciuta al subentrante solo se quest'ultimo è in possesso della Licenza Comunale per l'attrazione in oggetto. L'acquirente subentrante non potrà comunque, per i tre anni successivi dalla data del subentro, cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Nel caso di modifiche dell'assetto societario o di cessione di attività individuale, il punteggio di cui all'Art. 9 verrà ridotto di 20 punti.

Il punteggio non sarà peraltro ridotto nel caso in cui, le modifiche dell'assetto societario riguardino soggetti di cui al 1° comma del presente articolo ai punti: A - B - C - D – E – F.

#### Art . 17 : PERDITA DIRITTO DI ANZIANITÀ

Qualora un concessionario non occupi l'area assegnata, almeno 48 ore prima della data di apertura obbligatoria fissata dal Comune senza valido motivo (richiesta anno di astensione, sinistro, guasto o motivi di salute) , sarà dichiarato decaduto dalla concessione stessa e la perdita del punteggio maturato negli anni precedenti. La caparra versata per partecipare al Parco, sarà incamerata dalla Tesoreria Comunale. La riammissione della Ditta penalizzata verrà presa in considerazione come nuovo inserimento.

#### ASSENZA GIUSTIFICATA -

Qualora un operatore abituale non intenda partecipare per un anno ad un parco divertimenti, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio competente con lettera raccomandata da inviare entro il 30 Maggio.

In questo caso manterrà i diritti acquisiti. La mancata comunicazione determinerà la perdita di 10 punti di anzianità.

N.B. - L'anno di astensione non determina l'acquisizione di alcun punteggio. In particolari casi quali: gravi motivi di salute, comprovati dalla produzione di apposito certificato medico, o sinistro accertato, oppure guasto non tempestivamente riparabile (per il quale il concessionario rinunciatario non potrà esercitare con l'attrazione medesima in altra località nello stesso periodo) è ammessa presentazione scritta della rinuncia anche in deroga al termine del 30 Maggio.

Quest'ultima rinuncia non è cumulabile con la precedente.

Per poter usufruire di un anno di astensione dal parco, bisogna aver maturato un' anzianità di partecipazione consecutiva di 5 anni.

#### Art . 18: MODALITA' DI SISTEMAZIONE DELLE ATTRAZIONI NELL'AREA ADIBITA ALLA INSTALLAZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI

La planimetria del Parco, che riporterà le collocazioni delle attrazioni partecipanti è predisposta dal Comando di Polizia Locale. La suddetta planimetria sarà redatta dividendo le attrazioni in funzione della medesima tipologia. Per quanto riguarda i tiri si procederà in base alla situazione concreta che, di volta in volta, verrà a determinarsi.

La sistemazione delle attrazioni, nell'area del parco e la verifica del rispetto della planimetria di cui sopra sarà, curata da personale qualificato, individuato dal Comandante della Polizia Locale.

#### Art. 19 : NOVITÀ

L'area riservata alla installazione della NOVITÀ e/ o RIPESCAGGIO, risulta essere di ml. 45/ 50, precisamente la parte posteriore destra del piazzale rispetto all'ingresso dalla pubblica via Piemonte, o in caso di necessità logistica, il centro di tale area.

Potrà essere ammessa al parco una sola NOVITÀ per ogni singola manifestazione.

Sono da considerarsi NOVITÀ quelle attrazioni che:

- 1) non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni facenti parte dell'organico del Parco;
- 2) non costituiscano innovazioni e modificazioni di attrazioni esistenti;
- 3) abbiano caratteristiche tali da risultare altamente spettacolari e di grande capacità di richiamo per il Parco stesso.

Quindi, non saranno prese in considerazione come attrazioni NOVITÀ: Tiri di qualunque tipo, Rotonde di qualunque tipo e formato, giostre per bambini di qualunque tipo, sale da giochi ecc..

#### Art . 20 : CRITERI PER L'AMMISSIONE DELLE NOVITÀ

L'ammissione al Parco dell'attrazione NOVITÀ non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità, né di punteggio.

La graduatoria annuale per l'inserimento delle "NOVITÀ", sarà formata dal Dirigente Competente secondo i seguenti criteri:

- spettacolarità dell'attrazione;
- per attrazioni dello stesso tipo o comunque ritenute equivalenti, si dovranno valutare i requisiti di cui all'Art . 10.

I titolari aventi diritto in base alla graduatoria suddetta dovranno, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, dare conferma a mezzo lettera raccomandata o fax della effettiva disponibilità a partecipare alla manifestazione. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata ricevuta di versamento della somma di € 516,00 (euro cinquecentosedici ) a titolo di caparra confirmatoria, effettuato presso la Tesoreria Comunale. Tale somma verrà introitata dall'erario Comunale in caso di mancata partecipazione al Parco.

Il titolare della attrazione NOVITÀ che non partecipa al Parco, per cui ha ottenuto la concessione, senza grave e comprovato motivo, perde il diritto a partecipare ai parchi successivi con la medesima attrazione per tre anni.

Qualora, l'attrazione denominata NOVITÀ non occupi interamente l'area ad essa riservata, la superficie rimanente verrà assegnata ad altra attrazione di RIPESCAGGIO con caratteristiche altamente spettacolari, sempre che i titolari delle stesse, abbiano presentato domanda nei termini prescritti dal vigente Regolamento.

Le attrazioni così "RIPESCATE", secondo i criteri previsti dall'art . 10, dovranno comunque, presentare le medesime caratteristiche delle "NOVITÀ" ed essere classificabili come altamente spettacolari.

La tipologia specifica di attrazione ammessa al Parco come NOVITÀ o RIPESCAGGIO, non potrà più parteciparvi per i tre anni successivi.

## Art . 21 : CARRIAGGI , CAROVANE E ROULOTTE

Nella presentazione della domanda si dovrà specificare il numero esatto di carovane, caravan e roulotte adibite ad abitazione nonché le misure esatte delle medesime. Tali mezzi non dovranno superare il n. di 2 (due) per ogni ditta individuale, mentre, per le Società, i mezzi autorizzati sono elevati a 3 ( t re).  
Nelle aree destinate allo svolgimento del Luna Park ed in ogni altra area su suolo pubblico data ai titolari delle attrazioni, non potranno essere ospitati carriaggi o carovane di persone non facenti parte del Parco.

Le carovane in dotazione dovranno essere sistemate, in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme d'igiene pubblica, nei luoghi indicati dal personale qualificato, individuato dall'Amministrazione Comunale.

Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito.

Nessun autocarro, rimorchio da carico, roulotte e caravan adibiti ad abitazione, potrà sostare nell'area destinata a parcheggio e compresa tra l'eliporto e Via Piemonte. Il divieto è da intendersi estensibile anche al Piazzale antistante il campo sportivo. Le predette disposizioni verranno, di volta in volta recepite in apposita Ordinanza Sindacale per il periodo strettamente collegato allo svolgimento del parco. Tale Ordinanza dovrà prevedere, oltre alle sanzioni amministrative, anche la rimozione forzata.

## Art . 22 : BANCHI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Sono considerate attività complementari al Parco, i banchi per la somministrazione di alimenti, bevande, dolciumi e zucchero filato.

L'Amministrazione Comunale, assegnerà i posti. da attribuirsi alle predette attività complementari, sulla scorta dei criteri di cui al presente Regolamento.

Non possono essere variate le misure del banco senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione rilasciata dal Dirigente Competente.

E' vietata la vendita di generi non compresi nelle autorizzazioni Amministrative.

I titolari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dall'Autorità competente.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche.

I titolar i di banchi di dolci devono sottostare alle norme del presente Regolamento.

L'anzianità maturata nello svolgimento di una attività complementare al Parco divertimenti, non potrà essere presa in considerazione qualora il titolare della concessione subentri nella gestione di una attrazione dello spettacolo viaggiante.

## **TITOLO I I° - DISCIPLINA DEL PARCO**

### **Art . 23 : NORME COMPORTAMENTALI**

I titolari delle attrazioni sono tenuti:

- a) - ad ottemperare alle disposizioni date dalle autorità e/ o da personale qualificato per la collocazione e la gestione dell'attrazione;
- b) - ad utilizzare impianti per la diffusione di musica od effetti speciali sonori e altoparlanti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
- c) - a non installare attrazioni non corrispondenti per tipo ed ingombro a quelle effettivamente autorizzate ;
- d) - ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori o suoni molesti, giusto quanto stabilito da Regolamenti ed Ordinanze;
- e) - a non installare giochi del fiocco e coda con eccezione della giostra a catene;
- f) - a non installare at trazioni o giochi non autorizzati;
- g) - a non parcheggiare autocarri e rimorchi da carico, nell'area riservata al deposito delle carovane, caravan e roulotte di abitazione. La sanzione per la violazione della presente prescrizione è l'esclusione dal parco per un anno;
- h) - ad ottemperare agli ordini dati dalle autorità ai fini del regolare funzionamento del Parco.

In caso di violazione delle disposizioni a) , b) , c) , d) , e) , f) , h) , il Dirigente, visto il rapporto degli agenti incaricati, disporrà l'immediata esclusione od allontanamento della attrazione dal Parco divertimenti.

Qualora per motivi logistici, sia sconsigliabile l'immediato allontanamento dal Parco, sarà disposta l'esclusione da un minimo di un anno ad un massimo di t re anni.

### **Art . 24 : RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Nel Parco divertimenti l'uso di apparecchi a scopo d'imbonimento e per la diffusione di musiche dovrà essere del tutto moderato e limitato alle ore indicate alla lett . b) dell'articolo 23.

### **Art . 25 : TASSE E TRIBUTI**

I titolari delle concessioni sono tenuti al pagamento della tassa di plateatico per il suolo pubblico occupato con le attività e le relative carovane, caravan e roulotte adibite ad abitazione.

L'operatore dello spettacolo viaggiante, al ricevimento della comunicazione di concessione dell'area, dovrà inviare alla ditta o ente incaricato alla riscossione della TOSAP, entro il termine indicato nella

citata comunicazione, la ricevuta dell'avvenuto pagamento, a titolo cauzionale, di una somma pari al 50% della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico.

Sia agli operatori dello spettacolo viaggiante che ai titolari di banchi per la somministrazione di alimenti e bevande, installati all'interno del Piazzale Longo, dovrà essere applicata la medesima tariffa. Gli operatori, debbono stipulare apposito contratto con l'A.S.M. di Vigevano, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

## **TITOLO I I° - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

### **Art. 26 : IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente Competente, fermo restando che le aree pubbliche interessate alla manifestazione dovranno essere fra quelle di cui all'Art. 3, c. 1° del presente Regolamento.

Per il rilascio delle concessioni ed il funzionamento delle attrazioni, valgono per quanto applicabili, le norme ed i criteri contemplati nella parte II ^ del presente Regolamento.

### **Art. 27 : PARCO DI CARNEVALE**

**(Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/03/2014)**

Per il Parco di Carnevale in Piazza S. Ambrogio, che si svolge in un'area di limitate dimensioni, l'Amministrazione applicherà le disposizioni e le norme del presente Regolamento.

Inoltre, le attrazioni non dovranno essere più di cinque di cui due medie e tre piccole. Oltre a queste è ammessa la partecipazione anche di un banco di dolciumi, fermo restando i diritti dei già partecipanti.

La durata del Parco sarà di giorni 18, oltre a tre giorni per l'installazione ed uno per lo sgombero, **salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.**

**Durante tale periodo, per l'occupazione degli stalli adibiti a Parco di Carnevale, sono dovute la Tosap, la tassa smaltimento rifiuti ed eventuali altre tasse e/o tributi previsti per legge e non altre somme relative al mancato introito della sosta a pagamento.**

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 28 : SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, oltre che alle sanzioni accessorie specifiche, sono assoggettate anche alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 103,00 ed un massimo di € 619,00, in conformità alle norme contenute nell'art. 8 della Legge n. 689/ 81.

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 689 del 24/ 11/ 1981.

## **TITOLO V - CIRCHI EQUESTRI ED ALTRI SPETTACOLI DA PIAZZA**

### **Art. 29 : CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE**

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 12 giorni di effettivo spettacolo, purché non in concomitanza con il Parco Divertimenti autunnale.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le richieste, in carta bollata e corredate, pena di nullità, di copia del NULLAOSTA ministeriale dell'attrazione e del numero di codice fiscale del richiedente, dovranno essere inviate, tramite lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 29 bis: ALLEGATI ALLA DOMANDA**

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio del Comune di Vigevano deve presentare domanda, nei termini previsti dal regolamento comunale "disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", ed allegare alla medesima:

- a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono.
- b) Il titolare/i dell'impresa deve produrre il documento d'identità e le polizze, munite di cedole di pagamento, in originale;

- c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati.
- d) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.
- e) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
- f) Si precisa che il contratto del veterinario deve prevedere:
  - 1. L'impostazione di un programma di medicina preventivo.
  - 2. La diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi.
  - 3. L'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso.
  - 4. L'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario.
  - 5. Consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
- g) Il veterinario deve impostare e coordinare un programma di monitoraggio sanitario che prevede un piano di medicina preventiva per proteggere tutti gli animali da eventuali malattie.
- h) Copia del programma di monitoraggio sanitario e del piano di medicina preventiva per proteggere tutti gli animali da eventuali malattie.

#### Altri documenti

- i) Planimetria con data e firma;
- j) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.  
Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.
- k) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati.
- l) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- m) Autorizzazione prefettizia in originale.

### Art. 30: VERSAMENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

Le concessioni, di cui all'Art. 29, sono subordinate all'osservanza dei seguenti obblighi e condizioni da parte del concessionario:

- a) versamento, di € 258,00 entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento della richiesta, quale acconto sulla tassa di plateatico da effettuarsi alla ditta o ente incaricato alla riscossione. Nel caso in cui il concessionario dovesse rinunciare ad installare il Circo nel periodo per il quale ha ottenuto l'autorizzazione, tale acconto non verrà restituito, ma incamerato dalla tesoreria Comunale;
- b) versamento, alla Tesoreria Comunale, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento della richiesta, di una somma in denaro pari a € 258,00, a titolo cauzionale, per la pulizia del sedime e

per gli eventuali danni che potrebbero essere causati all'area in oggetto. Tale cauzione sarà restituita dopo lo sgombero del suolo avuto in concessione, sempre che lo stesso sia stato lasciato perfettamente pulito e non siano stati arrecati danni alle strutture.

c) pagamento del conguaglio della tassa plateatico dopo l'effettuazione del primo spettacolo.

Per il conteggio della metratura relativa all'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento solamente al tendone per lo spettacolo, ai carriaggi utilizzati per cassa - bar - servizi - gabbie per animali - nonché alle tende per il ricovero degli animali (scuderie).

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia necessario allo svolgimento dello spettacolo, dovranno trovare sistemazione nell'area indicata dal responsabile della ditta o ente appaltatrice del servizio plateatico o, in sua assenza, da un responsabile del Comando di Polizia Locale.

#### Art. 31 : OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Entro i termini stabiliti dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, il titolare dell'autorizzazione dovrà montare e smontare le proprie attrezzature.

Lo sgombero dell'area, da lasciare in perfetto ordine e pulizia, dovrà avvenire entro il giorno successivo alla scadenza della concessione.

Qualora la pulizia venga effettuata dall' A.S.M., la stessa azienda farà pervenire la relativa nota spese al titolare del Circo, che dovrà provvedere all'immediato pagamento. In difetto il Comune detraerà la somma di che trattasi dalla cauzione versata ai sensi dell'Art. 30 punto b).

#### Art. 32: DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA.

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

### Art. 33: IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, vanno considerati detenuti illegalmente.

### Art. 34: MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI NELLA STRUTTURA

Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico.

Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

### Art. 35: PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### Art. 36: CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE.

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### Art. 37: ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### Art. 38: SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

#### Art. 39: REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE.

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento di animali.

## A. Elefanti

### Strutture Interne.

**Dimensioni:** 3 m x 5 m per ogni individuo.

**Clima:** temperatura superiore a 15°C; umidità tra il 40 ed il 60%.

**Terreno:** lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

E' vietato l'uso delle catene per vincolare gli animali.

L'uso di catene è consentito solo per brevi periodi durante il trasporto, ma in linea di principio è da evitare.

Le catene devono essere rivestite di materiale morbido, devono consentire all'animale di sdraiarsi su un lato e di poter restare in questa posizione; inoltre non devono impedirgli di rialzarsi autonomamente. Gli animali, pur con le catene, devono poter disporre liberamente di tutto lo spazio loro concesso per effettuare i movimenti.

In caso di utilizzo di catene queste dovranno essere agganciate a rotazione a tutte le zampe.

### Strutture esterne.

**Dimensioni:** 100 m2 per ogni individuo o almeno 400 metri quadri.

**Clima:** devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

**Terreno:** terreno naturale, con sabbia ed erba, da cambiare se necessario.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di bagni. Le catene non sono accettabili in esterni.

### Altri fattori.

**Strutture interne ed esterne:** in caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un area riparata dal vento e da altre condizioni meteorologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati (almeno 20°C), privi di correnti d'aria, abbastanza grandi da permettere la permanenza a tutti gli esemplari pur garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere realizzata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Ad eccezione delle giornate di maltempo, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

**Cura e gestione degli animali:** l'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non è possibile gli animali devono essere annaffiati con un tubo per l'acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## B. Grandi felini

La maggior parte delle specie di grandi felini, ed in maniera particolare la Tigre (*Panthera tigris*), il Leopardo (*Panthera pardus*) ed il Giaguaro (*Panthera onca*), per menzionare solo le specie più comunemente ospitate nei circhi, sono considerate minacciate, e questo rappresenta di per sé un motivo sufficiente a controllarne la detenzione nei circhi e mostre viaggianti.

### **Strutture interne.**

**Dimensioni:** 2 m x 4 m per individuo, o almeno 15 m.q. con un' altezza minima di m. 2,5 per un massimo di 4 animali per gabbia.

Tutti gli individui devono poter usufruire di ogni parte della struttura contemporaneamente.

Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possono sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

**Clima:** Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

**Terreno:** Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole termicamente isolate per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### **Strutture esterne.**

**Dimensioni:** almeno 80 m.q. per 1-4 individui; massimo 4 individui per gabbia.

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

**Terreno:** Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia; devono essere presenti elementi in grado di sottrarre l'animale dalla vista del pubblico e pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.).

Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo.

I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno.

Sempre i giaguari necessitano inoltre strutture su cui arrampicarsi.

### **Altri fattori.**

**Strutture interne ed esterne:** generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di almeno 15 °C.

A seconda delle loro origini, i leopardi possono sopportare bene anche temperature molto basse, così come la Tigre della Siberia.

**Spettacoli:** sono vietati gli spettacoli con animali combinati insieme a prede potenziali ed è vietato l'uso dei cerchi infuocati. Per i suddetti motivi il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.

**Alimentazione:** Carne e animali morti, incluse pelli e penne, freschi. All'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali.

Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea.

### **C. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), i requisiti non si riferiscono a questa specie.

#### **Strutture interne.**

**Dimensioni:** 2 m x 4 m per individuo, o almeno 15 m.q. con un' altezza minima di m. 2,5 per un massimo di 4 animali per gabbia .

Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura.

Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

**Clima:** gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

**Terreno:** lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali.

Inoltre, devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

#### **Strutture esterne.**

**Dimensioni:** per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 m.q. fino a 2 animali e 20m.q. per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 m.q. fino a 2 animali, e 20 m.q. per ogni esemplare in più.

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

**Terreno:** il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali.

Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per bagnarsi e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

### **Altri fattori.**

### **Strutture interne ed esterne.**

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Devono poter essere messi in condizione di esercitare i loro comportamenti naturali per molte ore al giorno.

## **D. Camelidi**

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

### **Strutture interne.**

**Dimensioni:** 3 m x 4 m per ogni individuo.

**Terreno:** lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

### **Strutture esterne.**

**Dimensioni** Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

### **Altri fattori.**

**Strutture interne ed esterne:** gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

**Spettacoli:** tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

**Alimentazione:** sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **E. Zebre**

### **Strutture interne.**

**Dimensioni:** 12 m.q. per animale.

**Clima:** protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

**Terreno:** Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Clima:** gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

**Terreno:** deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

### **Altri fattori.**

**Strutture interne:** gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

## **F. Scimmie**

### **1. F.1 - Babbuini**

#### **Strutture interne**

**Dimensioni:** 30 m.q. per massimo 4 esemplari (1,5 m.q. per ogni animale in più); altezza minima di 3 m..

I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

**Terreno:** lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi.

Devono essere presenti strutture adeguate al gioco ed a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

### **Strutture esterne**

**Dimensioni:** 30 m.q. fino a 4 esemplari (2 m.q. per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adatte al gioco ed a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

### **Altri fattori.**

**Strutture interne ed esterne:** gli animali devono essere tenuti in gruppo. I gruppi non devono essere composti di soli maschi. Gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

**Alimentazione:** gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **2. F.2 - Scimmie cappuccine**

### **Strutture interne.**

**Dimensioni:** 20 m.q. fino a 4 esemplari (3 m.q. per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

**Clima:** gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

**Terreno:** devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Strutture esterne.**

**Dimensioni:** 20 m.q. fino a 4 esemplari (3 m.q. per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

**Terreno:** devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### **Altri fattori.**

**Strutture interne ed esterne:** gli animali non devono essere legati a pali o altre strutture (ciò costituirebbe il reato di maltrattamento di animali).

Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati.

In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C.

Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

**Alimentazione:** per assicurare un'adeguata alimentazione a tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori, devono essere sistemati diversi punti di alimentazione.

Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, ecc.

## **PARTE VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI**

### **Art. 40 : SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento limitatamente ai circhi equestri, sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione compresa tra un minimo di € 129,00 ed un massimo di € 774,00, in conformità alle norme contenute nell' art . 8 della Legge n. 689/ 81.

Le violazioni delle disposizioni contenute negli artt. da 32 a 39 saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Locale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario.

Le violazioni di una delle disposizioni contenute negli artt. da 32 a 39 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00, nonché la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Qualora la documentazione allegata alla domanda, ex art. 29 bis, sia insufficiente o mancante, nonostante la richiesta di completamento - da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90 -, la medesima sarà respinta. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge.

In caso di constatazione di una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge N. 689 del 24/ 11/ 1981.

#### Art. 41: DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore al termine dell'iter procedurale previsto per legge. Dalla stessa data si intendono abrogati il precedente Regolamento, approvato con deliberazione n. 57 del 05/ 06/ 1998, e tutte le disposizioni con esso contrastanti, fatte salve le espresse deroghe contenute nel presente regolamento.